

# Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3464 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3464 Anno 2025

Presidente: *COGNOME*

Relatore: *NOME COGNOME*

Data pubblicazione: 11/02/2025

Tributi-sanzioniinteressiprescrizione

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8492/2022 R.G. proposto da:

*COGNOME* rappresentato e difeso dal l'Avv . *NOME COGNOME*

-ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dal l'Avvocatura generale dello Stato  
,

-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 426/2022, depositata il  
23/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal  
consigliere *NOME COGNOME*

### Rilevato che:

L'agenzia delle Entrate -Riscossione notificava in data 25 settembre 2019  
a *NOME COGNOME* l'intimazione di pagamento n. 11020199021795923/000 in relazione a cartelle di  
pagamento relative a crediti erariali.

Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Torino chiedendo, in via principale, di accertare  
e dichiarare la prescrizione del diritto all'esazione e di annullare le cartelle di pagamento e, in  
subordine, di accertare e dichiarare la prescrizione quanto meno delle sanzioni, degli interessi, degli  
interessi di mora, degli aggi e delle spese.

In corso di causa, preso atto dell'interruzione della prescrizione con riferimento ai crediti di cui ad  
alcune cartelle, rinunciava al ricorso con riferimento a dette ultime ed insisteva per l'accoglimento  
della domanda per le restanti.

La C.t.p. accoglieva il ricorso, con riferimento alle cartelle per le quali era proseguito il giudizio,  
ritenendo che il credito erariale fosse prescritto e compensava le spese di giudizio tra le parti.

Avverso detta sentenza proponevano appello entrambe le parti, il contribuente dolendosi della  
compensazione delle spese e l'Ente di riscossione dell'annullamento delle cartelle.

La C.t.r., con la sentenza impugnata, previa riunione dei giudizi, accoglieva l'appello dell'Ufficio e  
rigettava quello del contribuente.

dichiarava non maturata la prescrizione delle cartelle di pagamento oggetto del ricorso e rigettava la  
domanda subordinata anche con riferimento alla eccepita prescrizione delle sanzioni e degli interessi.

Avverso detta sentenza ricorre il contribuente, che ha pure depositato memoria; L'Ente di riscossione si difende con controricorso.

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o error in procedendo per la presunta mancata maturazione del termine di prescrizione ordinario.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, con riferimento alle cinque cartelle per le quali vi era ancora controversia, (*NUMERO\_CARTA, NUMERO\_CARTA*) il relativo credito costituito da tributi erariali (Irap, Iva, Irpef) fosse prescritto in quanto le stesse erano state notificate tra il 27 febbraio 2006 e l'11 febbraio 2009.

Assume che la sentenza ha accolto l'appello del Concessionario senza spiegarne le ragioni. Osserva che l'affermazione resa dalla C.t.r. sul punto è già di per sé mendace atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata risaliva al 25 settembre 2019, ossia ben oltre il termine di dieci anni previsto per la prescrizione ordinaria; che, in ogni caso, non vi era agli atti nessuna prova documentale di interruzione del termine.

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla prescrizione breve delle sanzioni e degli interessi; la violazione dell'art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non meritasse accoglimento nemmeno la domanda subordinata relativa alla prescrizione breve delle sanzioni e degli interessi.

Il primo motivo è fondato.

La C.t.r. ha dato atto che l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione era stata notificata il 25 settembre 2019 (come del resto confermato anche in controricorso); ha ritenuto che il credito erariale

-per il quale aveva premesso che la prescrizione era decennale, non potendosi fare applicazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. -non era prescritto in quanto le cartelle erano state notificate tra il 27 febbraio 2006 e l'11 febbraio 2009.

La motivazione, pertanto, è contraddittoria, laddove, dalle date riportate, emerge il decorso di un termine ultradecennale tra notifica delle cartelle ed intimazione di pagamento. La motivazione, inoltre, è lacunosa in quanto non spiega, con riferimento a ciascuna cartella e a ciascun credito portato dalle stesse quale fosse il termine di prescrizione ritenuto applicabile; quale fosse la data di notifica di ciascuna cartella; se vi fossero o meno atti interruttivi.

Anche il secondo motivo è fondato.

4.1. La C.t.r. ha rigettato anche la domanda subordinata con la quale il contribuente aveva chiesto l'annullamento delle cartelle quanto alle sanzioni ed agli interessi deducendo la prescrizione quinquennale.

4.2. Premesso che anche per le sanzioni e gli interessi non è affatto chiaro il ragionamento sotteso al decisum, la C.t.r. ha comunque disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

4.2.1. Sul punto va rilevato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura

dell'obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass. 24/01/2023, n. 2095, Cass. 08/03/2022, n. 7486)

4.2.2. Quanto alle sanzioni l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla

riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

Questa Corte ha più volte ribadito sul punto che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta *actio iudicati*; se, invece la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 cit.; (Cass. 26/02/2024, n. 4969 Cass. n. 1980 del 2022 cit. Cass. 09/08/2016 n. 16730).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.